

Annona: il controllo metrico di un distributore di carburante

Tra le tante competenze della Polizia Locale vi è quella di Polizia Metrica.

In questo articolo spiegherò in pratica come si effettua il controllo metrico di un distributore di carburante.

Con i tempi che corrono, con il costo della vita salito alle stelle, è importante che la PG effettui anche questo tipo di controlli al fine di tutelare i consumatori da potenziali truffe. Sulla carta il sopralluogo potrebbe risultare complesso; in realtà, come spiegato in questo articolo, è abbastanza semplice.

Per i comandi che volessero iniziare ad effettuare questo genere di controlli, consiglio di dotarsi di un Decalitro che dovrà essere validato da uno degli Organismi di verifica privati abilitati dalla propria Camera di Commercio.

Successivamente occorrerà accordarsi con l'Ispettore Metrico della Propria Camera di Commercio per effettuare qualche sopralluogo congiunto in modo di fare pratica.

Una volta acquisita sicurezza, il controllo metrico dovrebbe essere effettuato, a mio avviso, ogni 3-4 mesi.

In questo modo i consumatori sarebbero tutelati e il Comando avrebbe un rientro in termini di immagine non indifferente.

In Italia questo genere di controlli vengono effettuati esclusivamente dagli ispettori metrici delle Camere di Commercio o dalla Guardia di Finanza, perché si crede, erroneamente, che la PG non abbia competenza in merito.

In realtà, l'articolo 5, comma 8, del Decreto 21 Aprile 2017 n. 93 stabilisce che:

«8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure»

Con il Decreto 21 Aprile 2017 n. 93, Il Governo ha consentito ai gestori di erogare meno carburante del pattuito, proteggendoli anche qualora dovessero manomettere i sigilli (più in avanti vedremo come) da eventuali denunce penali ad opera dell'Ispettore Metrico della Camera di Commercio.

Sempre con lo stesso Decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ampliato il limite di tolleranza entro il quale una pompa di benzina può erogare meno carburante di quello che dovrebbe, senza che si configuri la truffa.

La nuova norma ha aumentato del 50% il margine di errore per i misuratori di erogazione, portandolo dal 5 al 7,5 per mille.

Se precedentemente su 20 litri erogati potevano essere erogati in + o in - 0,1 litri, ora con la nuova legge la tolleranza è salita a + o in - 0,15 litri.

E' facile calcolare quanto guadagna ora un benzinaio con un pieno senza vendere nulla!

E' bene precisare che l'aumento della tolleranza di errore riguarda esclusivamente le nuove pompe CE/MID con omologazione europea e non quelle a omologazione italiana il cui errore massimo consentito è +3/-2 per mille.

Due note stonate:

- 1) il decreto ha affidato i controlli periodici di manutenzione delle pompe a società private accreditate presso le Camere di Commercio
- 2) Il nuovo decreto ha lasciato invariati i limiti di tolleranza degli strumenti di misurazione dell'erogazione alla pompa per l'accertamento iniziale di conformità e per le verifiche periodiche, mentre, **per i controlli metrologici casuali, cioè quelli senza preavviso effettuati in fase di sorveglianza dall'Ispettore Metrico (o della PG), quelli in cui potrebbero concretizzarsi denunce penali per truffa, gli errori massimi tollerati sono stati inspiegabilmente aumentati del 50% rispetto a quelli riscontrabili durante una verifica periodica, in controtendenza con il resto d'Europa.**

"Art 5, comma 4, Decreto 21 Aprile 2017 n. 93 : «Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.

5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verifica periodica e quello di cui al comma 4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verifica periodica entro 30 giorni»."

Quindi se l'errore rientra in questi parametri non vi è la denuncia penale per frode in commercio, ma la comunicazione all'Ispettore Metrico da parte della PG

Cosa occorre per il controllo:

decalitro: in metallo, graduato, la capacità è di 10 e di 20 lt

per i controlli sarebbe il caso di acquistarli entrambi, ma il più pratico è quello da 10 lt (ATTENZIONE: deve essere legalizzato da un centro accreditato presso la Camera di Commercio)



Esistono tre tipi di apparecchi per l'erogazione:

- 1) di tipo meccanico (ormai rari)
- 2) Quelli che si rifanno alla normativa nazionale (si riconoscono dalle sigle delle leggi

italiane riportate) **Tolleranza +3/-2 per mille**

3) Pompe CE/MID a omologazione europea. **Tolleranza +/- 7,5 per mille**



Targa apposta su apparecchio che si rifà alla normativa nazionale (Tolleranza +3/-2 per mille)

E' riconoscibile dai riferimenti legislativi ripostati di fianco al marchio CE

Il distributore CE/mid riporta la sigla **CE/mid** e la Tolleranza è 7,5 per mille)

Nota 1: Prima di iniziare il controllo della pompa, occorre isolarla con dei birilli per impedire l'accesso all'utenza

Nota 2: Questo controllo può essere fatto solo sui distributori del servito.

QUINDI NON PER I DISTRIBUTORI SELF



Per prima cosa occorre verificare se le pompe riportano il bollino verde attestante la visita

periodica in regola con l'anno in corso. La visita periodica deve essere effettuata ogni 2 anni

La pompa della foto ha 6 pistole di erogazione e quindi necessita di 6 controlli e sei bollini.

Una volta verificata la regolarità dei bolli metrici, si chiede al gestore di togliere i coperchi delle apparecchiature (pompe e display) al fine di verificare la regolarità dei bolli apposti.



Erogatore multi prodotto

Una volta aperti è possibile controllare le eventuali manomissioni dei sigilli apposti



Sigilli del misuratore



Sigilli del dispositivo di taratura




sigilli metrici sul taratore (particolare)



Sigillo metrico del manutentore (particolare)

Nota: Ogni volta che il manutentore interviene sui macchinari, terminato il lavoro appone il suo sigillo che deve essere "convalidato" dal successivo intervento di controllo dell'Ispettore metrico (ora dall'Organismo accreditato presso la Camera di Commercio)) che appone un **secondo** sigillo.


Nota: Durante il controllo è bene verificare lo stato dei filtri degli apparecchi. Il filtro sporco o, addirittura "otturato", lo si riconosce quando la pompa, durante l'erogazione, interrompe di continua il getto del carburante.




In genere una pompa ha 3 filtri di diverse dimensioni.


Un filtro otturato pregiudica la quantità di carburante erogato

Una volta controllate le pompe, è la volta della testata elettronica.
Si chiede al gestore di aprirla per verificare lo stato dei sigilli interni





Quello rosso è un sigillo di fabbrica



Scheda elettronica, sulla testata è visibile il sigillo del fabbricante (filo che attraversa in diagonale la scatola)



Sigilli sulla scheda elettronica della testata



Sigillo metrico sulla stampante del self



Sigillo metrico sull'accettore

Una volta controllati i componenti meccanici e elettronici dell'apparecchio erogatore, è la volta del prelievo del campione di 10 litri di carburante effettuato mediante il decalitro

Prima di fare questo occorre però effettuare la verifica del totalizzatore della pompa oggetto del controllo



Verifica del corretto funzionamento dei totalizzatori non azzerabili

All'inizio e al termine dell'erogazione di 10 litri del test anzidetto, si legge il valore iniziale e finale del totalizzatore non azzerabile



10 o 20 litri di carburante (il base alla capacità del decalitro) vengono versati nel contenitore

Occorre fare attenzione al gasolio perché è schiumoso (la procedura viene di norma fatta fare al benzinaio)

Una volta terminata l'erogazione, dall'asta graduata posta sulla sommità del contenitore è possibile vedere gli eventuali errori



Nel nostro caso la quantità erogata è precisa

Nota: Una volta effettuata la verifica, il carburante prelevato viene reintrodotta nella cisterna



ATTENZIONE: Dell'operazione di prelievo e controllo effettuato, dovrà essere

rilasciata al gestore una copia del verbale di accertamento per giustificare ai fini fiscali il prelievo effettuato mentre l'avanzamento dei totalizzatori non azzerabili è contabilizzato come "scatti a vuoto" nei registri di carico e scarico dell'impianto.

Controllo del computer dell'impianto

Una volta terminata questa operazione, è la volta del controllo del computer dell'impianto. Ogni distributore di carburanti, infatti, gestisce la variazione dei prezzi mediante un PC che deve risultare sigillato al fine di impedire manomissioni.



Da notare : il bollo verde di verifica periodica e i sigilli

Occorre ricordare che: 1) Una volta che tutti i controlli sono risultati negativi, **occorre rilasciare al gestore una copia del verbale di accertamento** per giustificare fiscalmente i 10 o più litri che sono stati prelevati e poi inseriti nuovamente nella cisterna.

2) Per evitare una sovrapposizione dei controlli (e l'ira dei gestori per il tempo perso), sarebbe auspicabile accordarsi con l'Ispettore metrico della propria Camera di Commercio in modo che chi effettua il controllo invia una copia del verbale all'altro Ufficio.

In questo modo ogni ufficio è in grado di essere sempre aggiornato sui distributori controllati e su quelli da controllare

3) Nell'eventualità in cui la quantità erogata dalle apparecchiature eccedesse le tolleranze consentite dalla legge (+3/- 2 per mille per gli impianti che si rifanno alla legislazione italiana e 7,5 per mille per quelli omologati mediante la normativa europea CE/MID **CON AL MASSIMO UNA MAGGIORAZIONE DELL'ERRORE DEL 50%**), si rapporterà all'Ispettore metrico per i provvedimenti di competenza.

4) è da evidenziare che sulle apparecchiature è presente un **libretto metrologico** dove sono inserite tutte le operazioni effettuate sull'apparecchio erogatore da parte del manutentore, del laboratorio autorizzato, dell'ispettore metrico e della PG.

Di conseguenza dopo il controllo deve essere registrato anche l'intervento effettuato con data e firma dell'operatore di PG.

5) Per effettuare vera prevenzione a tutela dei consumatori, il controllo dovrebbe essere effettuato ogni 2-4 mesi.

Le cose da sapere:

1) La **prima verifica periodica** di uno erogatore di carburante deve essere effettuata **entro 2 anni dalla data di messa in servizio iniziale**.

2) Il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo di verifica abilitato **almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza**. L'Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica **entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine**

3) Qualora nell'ambito di una riparazione di uno strumento di misura vengono rimossi oppure alterati dei sigilli di protezione, **lo strumento può essere utilizzato fino all'effettuazione della verifica periodica soltanto se munito dei cosiddetti "sigilli di riparazione provvisori"** in conformità al piano di legalizzazione

4) Il riparatore redige un rapporto di lavoro che descrive il tipo di riparazione, le parti sostituite rilevanti dal punto di vista metrologico, compreso il numero di serie, ed i sigilli provvisori apposti. **Il tecnico della ditta di manutenzione annota inoltre l'avvenuta riparazione nel libretto metrologico**

5) Il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo di verifica abilitato **entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione**. L'Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica **entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine**

Verifica periodica con esito negativo

L'Organismo di verifica è tenuto ad applicare sullo strumento di misura un contrassegno rosso con la seguente dicitura: "controlli successivi – esito negativo" / Nachkontrollen – Ergebnis negativ".

NOTA: Il contrassegno può essere rimosso dalla ditta di manutenzione **autorizzata** solo dopo aver effettuato la riparazione e nel rispetto delle condizioni o dei termini specifici per la verifica periodica



IL CASO DEI DISTRIBUTORI SELF SERVICE

La direttiva ministeriale **14 marzo 2013** ha previsto per i distributori self service **l'esonero dalla verifica periodica ogni due anni** (quindi niente bollino verde) e **Esonero dei sigilli. Questo perché quello che conta è l'erogatore che invece ha i sigilli e viene controllato ogni due anni.**

Per semplificare il controllo:

- 1) prova del decalitro
- 2) prova erogazione pistola (vedere se si blocca a causa dei filtri sporchi)
- 3) Verifica dello scontrino rilasciato (importo parziale e totale)
- 4).... Consultare l'elenco della Direttiva.

Direttiva 14 ottobre 2011 applicabile ai distributori di carburanti conformi alla cosiddetta direttiva MID associati ad apparecchiature ausiliarie oggetto di un'approvazione a livello nazionale

Direttiva 14 marzo 2013 applicabile ai distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie

Da una lettura comparata delle due direttive si desume che i sistemi self-service nazionali, compresi i sistemi gestionali, sono esonerati dall'obbligo della verifica periodica e dalla successiva legalizzazione; permane per gli stessi l'obbligo di essere muniti di un'approvazione ministeriale

IMPORTANZA DELLA DIRETTIVA 14 MARZO 2013

L'allegato I° della Direttiva elenca tutti i controlli che devono essere effettuati nei distributori self service

ALTRI CONTROLLI DA EFFETTUARE:

- 1) Esposizione del prezzo dei carburanti
- 2) **Comunicazione dei prezzi al Ministero**

Dal 16 SETTEMBRE 2013, L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI E' DIVENUTO OPERATIVO PER TUTTI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

In attuazione dell'art. 51 della L. 99 2009, il DM 15 ottobre 2010 art. 1. comma 1, ha previsto questi obblighi di comunicazione:

- 1) Comunicazione iniziale
- 2) comunicazioni successive con **CADENZA ALMENO SETTIMANALE**, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, ANCHE IN ASSENZA DI VARIAZIONI DI PREZZO IN AUMENTO entro l'ottavo giorno dell'ultima comunicazione inviata.
- 3) comunicazione, **almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato**, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione"

Sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00

Autorità competente: PREFETTO (non più il Sindaco)

La violazione potrebbe consistere nell'applicare un prezzo e comunicarne un altro. Operativamente si potrebbero fare delle foto dei prezzi esposti legalizzandole con un rapporto di servizio e poi, quando si effettueranno i sopralluoghi per il controllo

dell'impianto, verificare se nei giorni in cui era stata scattata la foto era avvenuta la comunicazione al Ministero.

Obbligo di indicazione del prezzo medio regionale dei carburanti
(DL 5/2023 convertito il L. 10/02/23 n. 23)

Sanzione: da 200 a 2000 euro - Autorità competente: PREFETTO

ATTENZIONE: DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 23/23 QUESTE SANZIONI SI APPLICANO ANCHE PER LA MANCATA ESPOSIZIONE DEI PREZZI E PER OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREZZI AL MINISTERO. QUINDI NON SI APPLICANO PIU' LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 114/98!

Piero Nuciari